

ART. 543 C.P.C.: UBI MAIOR MINOR CEDERE DEBERET
La Direzione Generale UNEP del Ministero della Giustizia
interviene ancora sull'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 c.p.c..

MAURO GUALTIERI

Dopo e nonostante il provvedimento a firma del Ministro in data 2 dicembre 2022 GAB.02.12.2022.0037619.U ([Il Ministro della Giustizia: fine della querelle sulla natura dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi - News ilCaso.it](#)), la Direzione Generale del reparto UNEP si è nuovamente pronunciata sull'argomento con circolare DOG.06/12/2022.0282422.U qui pubblicata, che appare invero del tutto inutile e inopportuna quantomeno per ragioni gerarchiche, non potendo certo il dirigente di un settore adottare provvedimenti in contrasto con quelli del Ministro, sui quali ci si è infatti dovuti adagiare, effettuando però (almeno) due affermazioni errate dal punto di vista giuridico.

La prima considerazione errata attiene alla ripetizione della tesi per la quale gli avvisi di iscrizione a ruolo “vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento”, mentre essi si pongono come mere condizioni di stabilità di un pignoramento che poggia su altri atti (si vedano sul punto le considerazioni già svolte in [L'avviso di iscrizione a ruolo dell'espropriazione presso terzi - Blog ilCaso.it](#) . Si tratta di errore (*rectius*: perseverazione) che, per quanto evidente, resta comunque fine a sé stesso, posto che, una volta relegata la notifica in oggetto nel novero degli atti di parte, ogni questione dovrebbe essere sopita.

La seconda considerazione errata, foriera di equivoci per gli avvocati che facessero colpevole affidamento sulla affidabilità della fonte, è relativa all'affermazione per cui “*A tal fine, l'avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avviso consentite dalla legislazione vigente: a mezzo di notifica in proprio (non necessitando di alcuna espressa autorizzazione) ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 (...), a mezzo di notifica pec e, infine, anche a ministero dell'Ufficiale giudiziario...*”.

Invero, l'art. 7 della citata legge 53/1994 prevede espressamente ed inderogabilmente che le notificazioni in proprio tramite posta raccomandata possano essere eseguite esclusivamente previo rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine ivi prevista.

Solamente nel caso delle notificazioni a mezzo PEC (poste nella circolare in discussione come ipotesi alternative alla notifica "*in proprio*" che non necessita "*di alcuna espressa autorizzazione*", mentre è semplicemente la forma di notifica in proprio distinta da quella tramite lettera raccomandata e registro cronologico) si può prescindere dal provvedimento dell'Ordine.

Se è vero, come è vero, che le circolari hanno efficacia esclusivamente interna all'amministrazione, è altrettanto vero che, sulla materia delle notificazioni previste dalla l. 53/1994, la Direzione UNEP avrebbe fatto meglio ad evitare ogni incidentale considerazione. Oppure a farla corretta.

Ma tant'è.



12 DIC. 2022
PERVENUTO OGGI
Protocollo n° 1165



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV- Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/035/2022/CA

Roma,

V° SI DIVULGHI
Milano, il 12/12/22

IL DIRIGENTE UNEP MILANO
Dott. Luigi Stefano Cazzaro

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

E, p.c.

ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
R O M A

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
S E D E

Mailto: ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it

OGGETTO: Circolare Uffici NEP – Riforma del pignoramento presso terzi di cui all'art. 543 c.p.c. in ordine alla previsione di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato.

Con riferimento alla materia in oggetto, sono stati introdotti ulteriori adempimenti dalla novella di cui all'art. 1, comma 32, L. 26 novembre 2021, n. 206 (pubblicata in Gazz. Uff. 9 dicembre 2021) – legge delega vigente a decorrere dal 24 dicembre 2021 – nonché applicabili, ai sensi del comma 37 della precitata legge, ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge, vale a dire dal 22 giugno 2022.

Al riguardo, all'art. 543 c.p.c., che disciplina la forma del pignoramento presso terzi, dopo il quarto comma sono stati aggiunti i seguenti commi:

“Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

Tenuto conto di quanto già esplicitato nella nota-circolare prot. m_dg.DOG.08/11/2022.0253983.U, si tratta di adempimenti che vanno a perfezionare l’intera procedura del pignoramento presso terzi, posti a carico della parte procedente e consistenti nella notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato. A tal fine, l’avvocato mandatario della procedura esecutiva potrà avvalersi delle varie modalità di notificazione del predetto avviso consentite a legislazione vigente: a mezzo di notifica in proprio (non necessitando alcuna espressa autorizzazione) ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), a mezzo di notifica pec e, infine, anche a ministero dell’Ufficiale giudiziario con iscrizione dell’atto da notificare nel relativo registro cronologico mod. A o mod. A/ter (se trattasi di materia di lavoro).

In considerazione di quanto sopra detto, è da ritenersi superata l’indicazione circa la modalità di registrazione dell’atto in questione contenuta nella nota prot. m_dg.DOG.20/09/2022.0215223.U (Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA).

Pertanto, si invitano le SS.LL. a voler portare a conoscenza il contenuto della presente nota ai funzionari UNEP dirigenti degli Uffici NEP dei rispettivi distretti di competenza, affinché ne tengano conto nella regolamentazione della materia di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi



LEOPIZZI ALESSANDRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
05.12.2022 19:51:24 UTC